

Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Modifica del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto 2005¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1970² per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue:

Art. 21

Termine
d'assegnazione

Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere assegnati fino all'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003³ concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

¹ FF 2005 4715

² RS 844

³ FF 2003 5745

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.⁴

² La presente legge entra in vigore il 18 aprile 2006.⁵

18 aprile 2006

Cancelleria federale

⁴ FF **2005** 6659

⁵ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 21 marzo 2006.